

Art. 29, 2° comma, decreto-legge n. 5/2012, convertito in legge n. 35/2012, Dichiarato Incostituzionale	Art. 29, 2° comma, decreto-legge n. 5/2012, risultante ex art. 30, decreto-legge n. 91/2014 introdotto da legge di conversione n. 116/2014, Oggetto del Presente Ricorso
omissis	
<i>Il Comitato interministeriale nomina,</i>	
nei casi di particolare necessità,	nel caso in cui i relativi procedimenti autorizzativi non risultino ultimati e siano decorsi infruttuosamente i termini di legge per la conclusione di tali procedimenti,
<i>ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,</i>	
<i>convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un commissario ad acta per l'</i>	
attuazione	esecuzione
<i>degli accordi</i>	
definiti in sede regionale	per la riconversione industriale sottoscritti
<i>con coordinamento del Comitato interministeriale</i>	
	in ottemperanza alle direttive da quest'ultimo adottate.
<i>Al commissario non spettano compensi</i>	
e ad	gettoni o altra forma di emolumento;
<i>eventuali rimborsi di spese</i>	
si provvede nell'ambito	vive sono a carico
<i>delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti.</i>	

Dalla lettura dei testi, su evidenziati, risulta agevole rilevare che le modifiche apportate al testo originario si concretizzano esclusivamente nell'uso di sinonimi ("esecuzione" in luogo di "attuazione") di locuzioni verbali più lunghe che definiscono il medesimo concetto ("accordi per la riconversione industriale sottoscritti con coordinamento del Comitato interministeriale" in luogo di "accordi definiti in sede regionale con coordinamento del Comitato interministeriale") e, infine, di locuzioni verbali più lunghe che meglio specificano il concetto ma non lo modificano ("nel caso in cui i relativi procedimenti autorizzativi non risultino ultimati e siano decorsi infruttuosamente i termini di legge per la conclusione di tali procedimenti" in luogo di "nei casi di particolare necessità").

Ne deriva che la disposizione normativa oggetto di censura da parte della Regione Abruzzo (art. 1, c. 1, legge n. 116/2014, allegato, nella parte in cui, nel convertire in legge il decreto-legge n. 91/2014, ha inserito l'art. 30-ter, di modifica dell'art. 29, decreto-legge n. 5/2012, convertito dalla legge n. 35/2012) risulta essere anch'essa in contrasto con l'art. 117, 4° comma, Cost., in quanto, afferendo senza dubbio alla materia dell'agricoltura, è invasiva della sfera di competenza legislativa esclusiva delle Regioni.

Dalla lettura dello schema risulta altresì che il nuovo testo dell'art. 29 cit., come modificato dalla norma impugnata, è ancora in contrasto, come il testo precedente, anche con il combinato disposto degli artt. 120, 2° comma, Cost. e 8, legge n. 131/2003, in virtù dei quali l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato deve essere esercitato nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione e, pertanto, deve essere preceduto dall'assegnazione di un congruo termine, per adottare i provvedimenti dovuti o necessari. Ne deriva che solo se e quando sia inutilmente decorso il termine in questione, l'intervento sostitutivo statale, per il tramite della diretta adozione dei provvedimenti necessari o della nomina di apposito commissario, è legittimo.

La disposizione impugnata, al contrario, non prevede né l'assegnazione di un congruo termine, né il necessario coinvolgimento dell'Ente regionale, estromettendo così completamente la Regione dai procedimenti in questione.

